

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CLXXXIII

n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI

(Articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 2002

I N D I C E

Introduzione	<i>Pag.</i>	5
1. I paesi debitori interessati	»	8
2. Le modalità di cancellazione: l'Iniziativa HIPC rafforzata	»	10
2.1 Lo stato dell'Iniziativa HIPC rafforzata	»	11
2.2 Il costo dell'Iniziativa HIPC rafforzata	»	13
3. Il Club di Parigi	»	16
4. Gli accordi bilaterali di cancellazione	»	18
4.1 Guinea Conakry	»	21
4.2 Tanzania	»	21
4.3 Malawi	»	22
4.4 Uganda	»	22
4.5 Bolivia	»	23
4.6 Mozambico	»	23
4.7 Sierra Leone	»	24
4.8 Etiopia	»	24
4.9 Casi particolari di accordi bilaterali in via di definizione	»	24
5. Il caso della cancellazione parziale dei crediti di aiuto al Vietnam secondo l'art. 5 della legge 209/2000	»	26
6. La cancellazione del debito di un paese non HIPC: il caso della Repubblica Federale di Jugoslavia	»	27
7. La verifica del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2	»	29
8. Regole internazionali del debito estero	»	33
Allegato 1: I paesi debitori interessati	»	35
Allegato 2: Schema di accordo bilaterale di cancellazione ..	»	41
Allegato 3: Schede tecniche per paese	»	47

Introduzione

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell'Economia e delle Finanze deve trasmettere al Parlamento una Relazione sullo stato di attuazione della legge 25 luglio 2000 n. 209, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati". I capitoli e gli allegati che seguono contengono i relativi dati ed informazioni e sono stati redatti in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e sulla base dei dati e delle informazioni tecniche fornite dalla SACE e dal Mediocredito Centrale.

La legge 209/2000, approvata all'unanimità dal Parlamento il 25 luglio 2000, ha permesso all'Italia di acquisire una posizione di avanguardia nella strategia di cancellazione debitoria concordata a livello internazionale.

La normativa, completata con il DM 4 aprile 2001 n.185 emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge, consente infatti di rendere pienamente operative e, in taluni significativi casi, di andare oltre le intese raggiunte in sede multilaterale sul debito estero dei paesi in via di sviluppo, permettendo alle Amministrazioni coinvolte (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari Esteri) di procedere alla cancellazione, totale o parziale, dei debiti alle condizioni previste dalla legge.

In aggiunta, le disposizioni forniscono nuove possibilità di sostegno finanziario in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi di carattere umanitario.

In particolare, per quanto riguarda i paesi più poveri e indebitati (cd. *HIPC*), la normativa ha permesso al Governo italiano di impegnarsi a cancellare il 100 per cento di tutti i loro debiti. L'Italia ha quindi potuto compiere un significativo sforzo aggiuntivo sia rispetto all'Iniziativa HIPC rafforzata, il programma multilaterale adottato in occasione del vertice G7/G8 di Colonia del 1999 che prevede una

cancellazione del 90 per cento dei soli debiti contratti prima della data limite fissata per ogni paese debitore (cd. *cut-off date*), sia relativamente al consenso raggiunto in ambito G7, che prevede una cancellazione del 100 per cento degli stessi debiti.

Questo si è tradotto, da un punto di vista tecnico, nella possibilità di integrare i tradizionali meccanismi di ristrutturazione del debito bilaterale, precedentemente circoscritti alla sola tecnica del riscadenzamento a tassi concessionali (cioè tassi di interesse più bassi rispetto a quelli di mercato) con periodi di rimborso e di grazia (durante il quale vengono pagati i soli interessi) assai lunghi. Queste modalità hanno tra l'altro alcune caratteristiche negative come i pesanti costi amministrativi, l'incertezza prolungata sull'effettivo recupero dei crediti, e l'impossibilità di operare efficacemente un'eventuale gestione dinamica di questi ultimi.

Naturalmente, le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia sono subordinate al rispetto da parte dei paesi debitori delle condizioni previste dalla legge: rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, riduzione della povertà.

In conclusione, la legge 209/2000 ha consentito al Governo ed alle Amministrazioni coinvolte di operare da una posizione di *leadership* una costante azione di stimolo nei confronti dei creditori bilaterali e multilaterali per ottenere globalmente le migliori condizioni a favore dei paesi debitori e quindi conseguire effettivamente l'obiettivo delle iniziative internazionali in materia e quindi della legge stessa: liberare definitivamente i paesi in via di sviluppo dal fardello del debito e avviare così il processo di sviluppo e riduzione della povertà, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

È quindi evidente che le disposizioni normative che legano strettamente l'azione italiana alle intese raggiunte in sede multilaterale sono fondamentali. Diversamente, l'Italia

perderebbe la *leadership* acquisita e sarebbe esclusa dalle sedi internazionali menzionate; i paesi debitori, ed in particolare quelli più poveri, perderebbero i benefici della nostra azione e non utilizzerebbero le risorse liberate dalla cancellazione per lo sviluppo e la riduzione della povertà, perché queste servirebbero unicamente per ripagare gli altri creditori.

Il Governo e le Amministrazioni coinvolte continueranno a svolgere con determinazione in ogni sede, nazionale e internazionale, la propria opera a favore dei paesi in via di sviluppo, e in particolare di quelli più poveri e indebitati, e intendono quindi rinnovare il proprio impegno a conseguire pienamente gli scopi e le finalità della legge 209/2000.

1. I paesi debitori interessati

La legge 209/2000 identifica nel gruppo dei Paesi in via di sviluppo eleggibili *esclusivamente* ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (cd. *IDA-only*; l'*IDA* è un'istituzione facente parte del gruppo della Banca Mondiale) i potenziali beneficiari delle misure di riduzione o cancellazione del debito estero.

Questo gruppo, la cui composizione è decisa ed aggiornata costantemente in base a criteri oggettivi¹ da parte della Banca Mondiale, comprende attualmente 79 Stati (38 africani, 20 asiatici, 10 europei e dell'Asia centrale, 2 mediorientali e 9 latinoamericani e caraibici). Di questi, tuttavia, 14 paesi, tra cui in particolare la Repubblica Federale di Jugoslavia (cfr. capitolo 6), sono denominati *IDA-blend*, in quanto non sono eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo, potendo beneficiare sia di questi fondi sia di quelli tradizionali della Banca Mondiale.

All'interno del gruppo degli *IDA-only*, 42 paesi (34 dell'Africa sub-sahariana, 4 dell'America Latina, 1 del Medio Oriente e 3 dell'Asia) sono considerati eleggibili all'Iniziativa HIPC rafforzata in base alle apposite valutazioni e deliberazioni delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale). Di questi, 4 (Yemen, Angola, Kenya e Vietnam) mostrano tuttavia un debito ritenuto sostenibile dopo la concessione dei tradizionali trattamenti di riduzione del debito (in particolare il cd. "trattamento Napoli", che prevede una cancellazione del 67 per cento).

¹ - La soglia operativa per l'anno fiscale in corso è un reddito nazionale lordo pro capite relativo al 2001 di 875 dollari.

La lista dei paesi interessati, suscettibile di variazioni e integrazioni nel tempo, è riportata nell'Allegato 1, con l'indicazione di quelli che rientrano nel sottogruppo HIPC. Come esposto in dettaglio nelle pagine che seguono, i paesi che risultano eleggibili all'Iniziativa possono ottenere una più profonda riduzione del proprio debito estero, sia multilaterale che bilaterale.

Per quanto riguarda invece i cosiddetti “*IDA-only non HIPC*”, che necessitano di trattamenti del debito meno concessionali e che non beneficiano in alcun caso di riduzioni debitorie da parte delle Istituzioni Finanziarie multilaterali, l'Italia ha proposto sin dal 2001, in un'ottica di equità, che i creditori bilaterali prendano in considerazione un innalzamento dei livelli di cancellazione attualmente utilizzati (passando dal 67% in base ai “termini di Napoli” ad una cancellazione dell'80%), laddove tale necessità emerga dalle relative analisi finanziarie effettuate delle IFI e nei limiti suggeriti da tali analisi.

Potrebbe infatti accadere che un paese HIPC, una volta ottenuta la cancellazione di parte del proprio debito estero in base ai parametri dell'Iniziativa HIPC rafforzata, mostri una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad un paese *IDA-only* che, per vari motivi, non si era indebitato oltre la soglia dell'insostenibilità. Il Governo italiano intende di conseguenza insistere sulla messa in opera di questa proposta nel corso dei futuri negoziati a livello internazionale.

In aggiunta, la legge 209/2000 menziona anche i paesi in via di sviluppo diversi da quelli citati nel capoverso precedente. Tuttavia, a questi paesi, definiti dal DM 185/2001 come quelli classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente in sede OCSE e che non rientrano nelle due categorie citate, si applicano unicamente le condizioni previste in sede multilaterale (Club di Parigi) e quindi eventuali riduzioni del debito possono essere concesse solo in questo caso. L'unico esempio in questo senso nel periodo considerato dalla Relazione è la Repubblica Federale di Jugoslavia (appartenente al gruppo *IDA-blend*).

2. Le modalità di cancellazione: l'Iniziativa HIPC rafforzata

L'Iniziativa HIPC originaria (Vertice G7 di Lione, 1996) è stata rafforzata dal Vertice G7/G8 di Colonia (1999) per offrire una più ampia, rapida ed incisiva remissione del debito ai paesi più poveri e indebitati.

I Documenti per la Strategia di Riduzione della Povertà (*Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP*), elaborati da ogni singolo paese HIPC con l'assistenza delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) e della comunità dei donatori e con l'attivo coinvolgimento della società civile, assicurano che la remissione del debito sia strettamente collegata alle riforme economiche e sociali e alla riduzione della povertà.

E' molto importante sottolineare che la preparazione e la stesura dei *PRSP* ha visto per la prima volta un coinvolgimento ampio della società civile, delle Organizzazioni Non Governative, del settore del volontariato, di Enti ed Istituzioni internazionali e locali. L'Italia, che in passato aveva sempre chiesto un confronto approfondito con queste importanti realtà, vede con estremo favore questa linea evolutiva. L'attivo contributo e la valorizzazione delle componenti locali costituiscono un utile elemento di confronto e monitoraggio dell'azione dei governi nazionali e delle IFI per quanto concerne gli effetti concreti dell'Iniziativa HIPC rafforzata sulla situazione economico-sociale generale del paese e sulle popolazioni coinvolte.

Per questo, i *PRSP* devono sollecitamente essere attuati: la remissione del debito, da sola, non potrà mai garantire l'ingresso dei paesi nel circolo virtuoso dello sviluppo e della riduzione della povertà. L'attuazione delle riforme concordate con la comunità internazionale e la società civile e l'utilizzo efficace delle risorse finanziarie liberate dalle cancellazioni debitorie sono aspetti fondamentali della strategia in questione.

2.1. Lo stato dell'Iniziativa HIPC rafforzata

Al 1° settembre 2001 26 paesi (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Nicaragua, Niger, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Uganda e Zambia) si sono qualificati per l'Iniziativa, raggiungendo il cosiddetto *decision point*, obiettivo che garantisce una prima, immediata e profonda forma di assistenza finanziaria.

Fra i 26 Paesi menzionati, Bolivia, Burkina Faso, Mauritania, Mozambico, Tanzania e Uganda hanno raggiunto anche il *completion point*, momento a partire dal quale il Paese è eleggibile alla cancellazione totale del suo debito.

Nel periodo compreso fra il *decision* e il *completion point* il paese può beneficiare dell'assistenza finanziaria interinale (cd. *Interim relief*), che consiste nella cancellazione delle rate del debito in scadenza nel periodo stesso e nel tradizionale supporto delle istituzioni multilaterali e dei donatori a tassi agevolati, e quindi iniziare a liberare risorse per lo sviluppo e la riduzione della povertà. Se la *performance* del paese relativa all'attuazione delle riforme e delle politiche economiche concordate è ritenuta soddisfacente, al termine di questa fase il paese raggiunge il *completion point* ed il suo debito viene cancellato.

Le informazioni attualmente disponibili indicano che nei prossimi mesi la Costa d'Avorio potrebbe raggiungere il *decision point* e il Mali il *completion point*. In aggiunta, è in preparazione presso le IFI un documento preliminare per la Repubblica Centrafricana, che si prevede possa raggiungere il *decision point* a metà del prossimo anno, mentre è più ravvicinata l'attuale previsione per la Repubblica Democratica del Congo (inizio 2003).

I dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale (BM) evidenziano che la riduzione dello *stock* del debito impegnata ad oggi a favore dei 26 paesi citati nell'ambito dell'Iniziativa HIPC ammonta a circa 40 miliardi di dollari in termini di valore attuale netto 2001, con una cancellazione pari a due terzi del debito totale di questi paesi. Questo dato tiene conto del fatto che diversi paesi creditori hanno deciso di cancellare i crediti dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (per l'Italia i crediti di aiuto) ed alcuni creditori (pochissimi, fra i quali in prima linea l'Italia) hanno deciso di ridurre anche il debito commerciale oltre il livello richiesto dall'Iniziativa HIPC rafforzata. Come conseguenza della riduzione menzionata, il servizio annuale del debito tra il 2001 ed il 2005 risulterà inferiore del 40 per cento rispetto alla media annuale del periodo 1998-99, con una riduzione di circa 1.3 miliardi di dollari per anno. Questo comporta rapporti del servizio del debito con le esportazioni, il PIL e le entrate fiscali dimezzati (rispettivamente dal 16.5 all'8 per cento, dal 4 al 2 per cento e dal 24 al 10 per cento) ed un rapporto spesa sociale/PIL aumentato del 50 per cento negli ultimi tre anni (dal 6 per cento del 1999 al 9 per cento del 2002).

L'Iniziativa HIPC rafforzata si sta rivelando quindi assai utile per avviare una sostanziale opera di sostegno alle popolazioni interessate. Sulla base delle indicazioni disponibili, i già citati 26 paesi hanno messo a bilancio, in media e per i prossimi anni, circa il 40 per cento dell'assistenza ricevuta nell'ambito dell'Iniziativa HIPC rafforzata per l'educazione e il 25 per cento per la salute pubblica. Gli altri settori prioritari includono la lotta all'AIDS, lo sviluppo rurale e le forniture di acqua potabile, la trasparente capacità di gestione della cosa pubblica e la costruzione di strade.

È quindi importante evidenziare la necessità per i paesi che non sono ancora riusciti a qualificarsi per l'Iniziativa di fare ogni sforzo perché questo accada al più presto, con l'assistenza della comunità internazionale ma anche con precisi impegni da parte loro. Da quest'ultimo punto di vista, come accennato, la cancellazione debitoria è solo uno degli elementi necessari per condurre questi paesi sulla via dello sviluppo e non può

sostituire lo stato di assenza di conflitti, la realizzazione delle riforme concordate con la comunità internazionale e la società civile, la sana e prudente gestione macroeconomica.

Al riguardo, i paesi che ancora devono raggiungere il *decision point* sono 12 (Burundi, Costa d'Avorio, Repubblica Centrafricana, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Laos, Liberia, Myanmar, Somalia, Sudan e Togo). Come accennato, per la Costa d'Avorio, la Repubblica Centrafricana e la Repubblica Democratica del Congo sono possibili ragionevoli previsioni. Per gli altri, invece, è necessario un ulteriore sforzo, dovuto al fatto che appartengono alla categoria "*conflict affected or emerging from conflict*" o che presentano significativi problemi di arretrati, con le conseguenti difficoltà nella definizione e nell'attuazione dei programmi strategici.

2.2. Il costo dell'Iniziativa HIPC rafforzata

Il costo complessivo dell'assistenza in base all'Iniziativa HIPC rafforzata risulta pari, in base alle ultime stime, a 37,2 miliardi di dollari in valore attuale netto 2001, ripartito sostanzialmente in modo paritetico tra creditori multilaterali (48.2 per cento) e creditori bilaterali (51.8 per cento). Circa il 77 per cento dei costi totali per i creditori multilaterali è già stato impegnato, mentre la corrispondente cifra per quelli bilaterali è il 63 per cento.

In aggiunta, è prevista la possibilità di un'ulteriore riduzione del debito al *completion point* (cd. *topping up*) per quei paesi che presentino, a causa di fattori esterni inaspettati e indipendenti dalle politiche economiche poste in essere nel frattempo, cambiamenti sostanziali nella situazione economica e quindi negli indicatori del debito rispetto a quanto stimato al momento del *decision point*. Questo ulteriore alleggerimento viene concesso solo in casi eccezionali e considerando la situazione di ciascun paese nella sua

individualità. Al momento, le Istituzioni Finanziarie stimano che questa possibilità possa aggiungere al totale costi per circa 0.4/0.7 miliardi di dollari.

Per quanto esposto, la partecipazione dei creditori, sia bilaterali che multilaterali, è un fatto cruciale. L'Italia ritiene tuttavia che si possa e si debba fare di più. I creditori, soprattutto i paesi non membri del Club di Parigi e alcune istituzioni multilaterali regionali e subregionali, devono in primo luogo partecipare pienamente, secondo quanto si sono impegnati a fare, perché altrimenti i paesi debitori non ottengono il livello di riduzione necessario. Al riguardo, è anche per la decisa azione italiana che nei recenti incontri internazionali (gli *Spring Meetings* del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, il G7 di Halifax e il Vertice G8 di Kananskis) si è discusso della questione, che è pienamente riflessa nei documenti ufficiali resi pubblici.

In aggiunta, l'Italia ha chiesto a tutti i creditori bilaterali, membri e non del Club di Parigi (quest'ultima categoria è la più restia a concedere le cancellazioni), di seguire il suo esempio nello spingersi oltre quanto deciso nelle varie sedi internazionali, favorendo di conseguenza la liberazione di preziose nuove risorse finanziarie integrative che, in linea con quanto ribadito nelle recenti conferenze delle Nazioni Unite, consentano ai Paesi HIPC di avviare o consolidare in modo incisivo uno sviluppo autosostenibile, potendo quindi partecipare a pieno titolo alle dinamiche economiche e finanziarie internazionali.

Per quanto riguarda i creditori multilaterali, la partecipazione all'Iniziativa avviene attraverso Fondi fiduciari, alimentati da contributi dei creditori stessi e dei donatori bilaterali. In particolare, va segnalato il Fondo Fiduciario HIPC (*HIPC Trust Fund*), che ha l'obiettivo di agevolare la concessione di riduzioni del debito da parte dei creditori multilaterali regionali e sub-regionali e della Banca Mondiale. Questa ha fino ad ora allocato 1.4 miliardi di dollari del reddito netto per la sua componente del Fondo. I donatori bilaterali hanno impegnato 2.5 miliardi di dollari, di cui 1.7 versati. Per quanto riguarda l'Italia, la partecipazione ammonta a 70 milioni di dollari. Tuttavia,

considerando anche la quota attribuita al nostro paese sul totale proveniente dal bilancio dell'Unione Europea, il contributo totale italiano è pari a 153 milioni di dollari.

Le stime presentate dalle Istituzioni Finanziarie segnalano che il fabbisogno finanziario necessario a concedere riduzioni del debito ai paesi che hanno già raggiunto il *decision point* e a quelli che lo raggiungeranno in futuro è superiore alle attuali disponibilità del Fondo Fiduciario per circa 800 milioni di dollari.

3. Il Club di Parigi

La legge 209/2000 indica l'obiettivo di rendere operative le intese raggiunte dai paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati " (art. 1, primo comma). Per i Paesi HIPC, considerata l'eccezionalità della loro situazione, nel Club di Parigi è stato concordato che i singoli paesi creditori possano, su base volontaria e nazionale, fare più di quanto previsto dall'Iniziativa HIPC rafforzata in termini di cancellazione. La legge 209/2000 prevede al riguardo che, per i Paesi HIPC, è possibile procedere all'annullamento "in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i paesi creditori in sede multilaterale".

Il collegamento con quanto determinato in ambito internazionale, e in particolare in seno al Club di Parigi, è fondamentale sotto il profilo politico ed economico, in quanto consente all'Italia di svolgere un'opera di stimolo costante nei confronti degli altri creditori più esposti e in alcuni casi diversamente orientati rispetto alle ragioni della cancellazione debitoria del Terzo mondo.

L'efficacia del Club di Parigi, come foro negoziale e di coordinamento, a favore dei paesi debitori in generale, nonché di quelli HIPC in particolare, può essere illustrata attraverso considerazioni di natura tecnica. Infatti, nelle intese sottoscritte tra i paesi creditori ed il paese debitore è presente una clausola (c.d. di comparabilità di trattamento) con la quale il debitore si impegna a non concedere ad altri creditori condizioni migliori, ovvero con tempi di rimborso ridotti o minori livelli di concessionalità, rispetto a quelle concordate con il Club di Parigi. Si tratta di una clausola fondamentale per il debitore, perché gli conferisce una posizione negoziale più forte nei confronti dei creditori non membri del Club di Parigi per ottenere trattamenti del proprio debito allo stesso livello di generosità di quelli concessi a Parigi. Il risultato è la liberazione di risorse finanziarie di ammontare significativo da destinare allo

sviluppo ed alla riduzione della povertà. Senza questa clausola, invece, le cancellazioni accordate dal Club di Parigi servirebbero unicamente per ripagare altri creditori e non andrebbero ad esclusivo beneficio delle popolazioni dei paesi HIPC.

In questo senso, si sono già espresse in precedenza le azioni condotte a livello internazionale, su impulso dell'Italia, per indurre tutti i creditori a fare la loro parte e, se possibile, di più, in linea con quanto deciso dal nostro paese.

Quanto argomentato sopra conferma che l'assunzione di un vincolo esterno, quale può apparire in prima battuta il Club di Parigi, è invece estremamente importante per ottenere globalmente le migliori condizioni possibili a favore dei paesi debitori più poveri e maggiormente indebitati, per i quali l'esposizione nei confronti dell'Italia non rappresenta, naturalmente, il solo problema.

La posizione di avanguardia e di *leadership* internazionale assunta e svolta dall'Italia è dovuta proprio alla legge 209/2000, che ha aumentato la capacità negoziale del Governo e delle Amministrazioni coinvolte ed ha già permesso di ottenere risultati concreti, inducendo altri paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto a quanto riscontrato nel più recente passato.

Infine, è utile sottolineare che un eventuale processo di cancellazione perseguito per ipotesi (al momento questa possibilità è esclusa dalla legge 209/2000) autonomamente, al di fuori delle sedi internazionali (e quindi, in particolare, fuori dal Club di Parigi), non avrebbe alcuna ricaduta positiva né per l'Italia, che si vedrebbe formalmente esclusa da questo rilevante foro multilaterale e perderebbe ogni possibilità di influenzarne le decisioni, né per i paesi debitori, che perderebbero i benefici della nostra azione e non utilizzerebbero le risorse liberate dalla cancellazione per lo sviluppo e la riduzione della povertà, perché queste servirebbero unicamente per ripagare gli altri creditori.

4. Gli Accordi bilaterali di cancellazione

Tenendo conto, dal punto di vista temporale, che il Programma attuativo dell'Iniziativa HIPC rafforzata è stato approvato dal FMI e dalla Banca Mondiale a fine 1999, non può esservi dubbio che l'Italia stia dando piena e sollecita attuazione agli impegni internazionali tramite la legge 209/2000. Infatti, non appena entrato in vigore il già citato DM 185/2001, è stato possibile avviare le procedure giuridico-finanziarie indispensabili alla conclusione degli Accordi bilaterali di cancellazione debitoria applicativi delle Intese multilaterali firmate al Club di Parigi con i paesi HIPC che hanno sinora chiesto l'intervento dei creditori.

Nel frattempo il Ministero degli Affari Esteri ed Ministero dell'Economia e delle Finanze avevano già finalizzato il progetto di accordo quadro di cancellazione debitoria (Allegato 2) in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 209/2000 e nel regolamento attuativo, anche alla luce delle norme che regolano la stipula degli accordi internazionali.

Il Club di Parigi ha raggiunto sinora 24 Intese multilaterali con 18 Paesi (avendo sottoscritto due Intese con Burkina Faso, Mauritania e Tanzania) ai sensi dell'Iniziativa HIPC rafforzata. L'Italia ne ha sottoscritti 21 non vantando crediti nei confronti di Niger, Ruanda e Sao Tomé e Principe. Sono state inoltre firmate 4 Intese multilaterali con Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana e Sierra Leone, ai quali è stato concesso un trattamento del debito cd. *pre-HIPC*².

² - Il Club di Parigi concede ai Paesi che devono ancora raggiungere il "*decision point*" un trattamento anticipato che fornisce loro il respiro finanziario determinato dalle analisi di bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI sino alla dichiarazione di eleggibilità all'Iniziativa HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati ai cd. "termini di Napoli", che prevedono una cancellazione del 67 per cento ed il riscadenzamento della quota rimanente a lungo termine.

Dal 20 giugno 2001 il Governo italiano ha quindi potuto avviare le procedure negoziali per la definizione e la stipula degli accordi bilaterali di cancellazione debitoria applicativi delle Intese multilaterali al Club di Parigi con tutti i Paesi HIPC interessati.

Ad oggi sono stati firmati nove Accordi bilaterali HIPC, per un totale di circa 860 milioni di euro. A questo ammontare dovrebbe essere aggiunto l'effetto del riscadenzamento a tassi concessionali dei crediti di aiuto concesso a Sierra Leone, Etiopia e Ghana, che comporta in termini di valore attuale netto una riduzione equivalente ai "termini Napoli" (67 per cento). Il totale complessivo attualizzato, quindi, risulterebbe pari a circa 950 milioni di euro.

Nel complesso la quota italiana è stata pari in media al 19 per cento dei debiti dei paesi considerati nei confronti del Club di Parigi. All'interno di questo dato, va segnalato che l'Italia ha rappresentato il 78 per cento del debito dell'Uganda, il 28 per cento di quello dell'Etiopia e il 23 per cento di quello del Mozambico.

Dei nove accordi firmati, tre sono interinali (Guinea Conakry 22 ottobre 2001, Tanzania 10 gennaio 2002, Malawi 17 giugno 2002), ovvero riguardano il periodo tra il *decision point* ed il *completion point*, e tre finali (Uganda 17 aprile 2002, Bolivia 3 giugno 2002, Mozambico 11 giugno 2002). In aggiunta, sono stati firmati tre accordi bilaterali a condizioni *pre-HIPC* con la Sierra Leone (22 marzo 2002), l'Etiopia (5 giugno 2002) ed il Ghana (27 giugno 2002). In quest'ultimo caso, tuttavia, la tecnica utilizzata è stata quella del riscadenzamento a tassi concessionali, utilizzata prima dell'approvazione della legge 209/2000, che implica una riduzione in valore attuale netto dell'ammontare totale del debito trattato senza alcuna cancellazione diretta del capitale.

Inoltre, sono in corso di definizione sedici accordi bilaterali applicativi delle Intese raggiunte al Club di Parigi con quattordici paesi³. Dei sedici accordi, tre sono di

³ - Per due paesi (Burkina Faso e Mauritania) i negoziati in corso riguardano sia l'accordo interinale che quello definitivo.

cancellazione finale (Tanzania, Burkina Faso e Mauritania), dodici interinali (Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania, Senegal e Sierra Leone) e uno a condizioni *pre-HIPC* (Costa d'Avorio) ma a termini Lione, che implica un livello di cancellazione dell'80 per cento. Tali accordi riguarderanno un ammontare complessivo di debiti di circa 450 milioni di euro, pari a circa l'8 per cento dei debiti complessivi dei paesi indicati nei confronti del Club di Parigi. In particolare, va segnalato che è imminente la firma degli accordi bilaterali di cancellazione interinale con Burkina Faso, Costa d'Avorio, Mali e Mauritania, e di cancellazione finale per quest'ultimo paese e per la Tanzania. Sono invece in avanzatissima fase di negoziazione gli accordi bilaterali di cancellazione interinale con Benin, Camerun, Ciad, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau e Senegal. Questo comporterà un'ulteriore cancellazione nei prossimi mesi di circa 340 milioni di euro, aggiuntiva rispetto ai milioni di euro indicati in precedenza.

E' fondamentale sottolineare nuovamente che i primi effetti positivi legati alla cancellazione debitoria si avvertono a partire dal momento del raggiungimento del *decision point*, in quanto il paese beneficiario ottiene la cancellazione, benché del 90 per cento, dei pagamenti sul debito eleggibile dovuti fino al *completion point* (che segue, secondo le stime delle IFI, entro 12/24 mesi).

Invece, nel caso italiano, che può essere considerato uno dei pochissimi a livello mondiale, l'intero servizio del debito nei confronti del nostro paese viene azzerato sin dal *decision point*, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*, alla fine cioè di quel periodo interinario nel corso del quale il paese debitore dimostra di aver avviato concretamente il Programma nazionale di Riduzione della Povertà.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3).

4.1. Guinea Conakry

L'Accordo di cancellazione del debito estero della Guinea Conakry è stato il primo firmato dall'Italia nel quadro dell'Iniziativa HIPC rafforzata e prevede la cancellazione di 17.869.179,71 euro, di cui 13.073.589,35 euro in crediti commerciali e 4.795.590,36 euro in crediti di aiuto.

Trattandosi di un accordo di cancellazione interinale, questa prima cancellazione riguarda le scadenze debitorie che avrebbero dovuto essere onorate nel periodo fra il *decision point* e il *completion point*. Al raggiungimento di tale ultimo traguardo l'Italia cancellerà il 100 per cento dello stock del debito derivante da contratti e convenzioni finanziarie stipulati entro il 20 giugno 1999, pari a circa 54 milioni di euro, qualora il Paese dimostri di essere in regola con le condizionalità previste dalla normativa italiana.

L'Accordo con la Guinea è particolarmente significativo perché dovrebbe consentire di realizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 2, lettera b della Legge 209/2000, operazioni intergovernative di conversione debitoria (*debt swaps*) aperte ad Enti ed Organizzazioni che abbiano raccolto fondi (liberalità) per iniziative di cancellazioni debitorie. Sarà quindi possibile, grazie alla raccolta di fondi che il "Comitato Ecclesiale Italiano per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri" (oggi costituitosi nella "Fondazione Giustizia e Solidarietà") ha fatto nel corso dell'Anno Giubilare, realizzare una conversione debitoria fra l'Italia e la Guinea che consenta l'afflusso di risorse finanziarie aggiuntive a favore del paese africano, nel quadro della lotta alla povertà che esso sta conducendo ed in un'ottica di sviluppo autosostenibile (cfr. capitolo 7).

4.2. Tanzania

L'Accordo firmato il 10 gennaio 2002 riguarda complessivamente 50.486.483,54 euro, di cui 42.871.828,79 euro in crediti commerciali e 7.614.654,75 euro in crediti di aiuto,

sia *pre e post cut-off date*, in scadenza durante il periodo interinale. Va segnalato che, nel frattempo, il paese ha ottenuto dal Club di Parigi l'Intesa multilaterale di cancellazione finale (17 gennaio 2002) in seguito al raggiungimento del *completion point*. Di conseguenza il governo italiano sta per firmare l'accordo di cancellazione del 100 per cento dell'intero debito rimanente nei nostri confronti, per circa 190 milioni di euro.

4.3. Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 256.165,19 euro. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia.

Si sottolinea il fatto che la natura del debito è tale da essere preso in considerazione grazie alle disposizioni della legge 209/2000, la quale consente di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale.

4.4. Uganda

L'Accordo bilaterale con l'Uganda, firmato il 17 aprile 2002, prevede la cancellazione di 142.788.109,19 euro, di cui 125.693.294,27 euro in crediti commerciali *pre cut-off date* e 17.094.814,92 in crediti d'aiuto *post cut-off date*. Tale accordo riveste per l'Italia un significato particolare poiché è il primo Accordo di cancellazione finale del debito estero di un paese HIPC dell'Africa sub-sahariana firmato dal governo. Il nostro paese è peraltro il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 78 per cento del debito cancellato dal Club di Parigi.

Con tale Accordo l'Italia ha applicato per la prima volta l'impegno di cancellare l'intero debito estero dei paesi HIPC nei nostri confronti originato sia da crediti commerciali

che di aiuto, sia esso ristrutturabile (*pre cut-off date*), sia esso, in linea di principio a livello multilaterale, non ristrutturabile (*post cut-off date*), andando ben oltre quanto stabilito dall'Iniziativa HIPC rafforzata (cancellazione del 90% ed oltre, ove necessario, del solo debito ristrutturabile).

4.5. Bolivia

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74.252.034,39 euro in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della Legge 209 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria.

Il caso della Bolivia permette in effetti di constatare in concreto l'effettiva capacità del Governo italiano di andare oltre quanto previsto in sede internazionale: infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari, mentre grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

4.6. Mozambico

L'Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l'11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell'Italia, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557.297.311,14 euro, pari al 12,7 per cento del totale dei crediti italiani nei confronti dei paesi HIPC, di cui 556.469.751,85 euro in crediti commerciali e 827.559,28 euro in crediti di aiuto. Il Mozambico rappresenta il secondo debitore assoluto nei nostri confronti.

4.7. Sierra Leone

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai "termini di Napoli", firmato il 22 marzo 2002, riguarda complessivamente 21.812.790,02 euro, di cui 5.530.056,34 euro cancellati. Si tratta unicamente di crediti commerciali in quanto il trattamento pre-HIPC prevede, per quanto riguarda i crediti d'aiuto, pari a 5.5 milioni di euro, un riscadenzamento in 40 anni di cui 16 di grazia (periodo in cui vengono pagati unicamente gli interessi e non il capitale).

4.8. Etiopia

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai "termini di Napoli", firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 19.428.862,84 euro, di cui 10.999.538,46 cancellati. Anche in questo caso si tratta unicamente di crediti commerciali per le stesse ragioni esposte nel paragrafo precedente. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 115.5 milioni di euro.

4.9. Casi particolari di accordi bilaterali in via di definizione

A breve termine, come esposto in precedenza, saranno firmati ulteriori accordi bilaterali con Paesi HIPC che hanno superato il *decision point*, con risultati che forniscono un'ulteriore riprova dell'efficacia della L.209/2000. È il caso ad esempio del Senegal, che alla firma del bilaterale otterrà dall'Italia una cancellazione delle scadenze da pagare di circa 5,7 milioni di dollari americani mentre in base a quanto stabilito a livello multilaterale la quota sarebbe stata di soli 730.000 dollari.

Fra le 21 Intese multilaterali firmate al Club di Parigi sono inoltre comprese quelle concluse con Mali (*interim relief*) e Mauritania (*completion point*), nei cui confronti l'Italia vanta solo crediti cosiddetti *de minimis*, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. L'Italia ha però in proposito

annunciato al Club di Parigi, nell'ottobre 2000, che avrebbe proceduto alla cancellazione integrale di questa categoria di debiti nei confronti di Paesi HIPC nello spirito dell'Iniziativa HIPC rafforzata e della legge 209/2000, segnalando quindi anche da un punto di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei paesi più poveri. L'esempio italiano, relativamente all'argomento trattato, è ormai seguito da tutti i paesi membri del Club di Parigi.

5. Il caso della cancellazione parziale dei crediti d'aiuto al Vietnam secondo l'art.5 della legge 209/2000

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, con la finalità di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte.

E' interessante segnalare, per quanto concerne l'applicabilità concreta di questa disposizione, la procedura di cancellazione debitoria in corso nei confronti del Vietnam.

Il paese è stato colpito, sul finire dell'anno 2000, da una catastrofe naturale e umanitaria, dovuta al verificarsi di uragani e inondazioni che hanno causato ingenti danni materiali. Questi eventi indussero le Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale Kofi Annan, a lanciare un appello alla comunità internazionale affinché fossero concessi aiuti finanziari. Tale appello venne raccolto dall'Italia unitamente ad altri governi occidentali.

In seguito ad una richiesta ufficiale da parte vietnamita, giunta dopo un incontro bilaterale svoltosi ad Hanoi nel dicembre 2000, l'Italia ha potuto avviare la procedure di cancellazione di circa 20 milioni di euro di debiti originati da crediti di aiuto, già erogati a fronte di progetti di cooperazione allo sviluppo compiutamente documentati. Si tratta, in particolare, del progetto 92.017, denominato "drenaggio di Hanoi", e del progetto n. 91.039, denominato "acquedotto di Ho Chi Min". Tramite i consueti canali diplomatici il Ministero degli Affari Esteri sta ultimando la fase negoziale, con l'ausilio tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. La cancellazione del debito di un paese non HIPC: il caso della Repubblica Federale di Jugoslavia

La portata della legge 209/2000 non si limita ai paesi HIPC ma può essere applicata anche ai paesi che siano eleggibili, anche parzialmente, ai finanziamenti IDA ed il cui debito estero venga valutato come insostenibile da parte delle IFI. E' in questo ambito che è venuto a configurarsi il caso della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Il 28 dicembre 2001 il Club di Parigi ha infatti concesso al governo federale di Belgrado una ristrutturazione del debito ereditato dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. I termini dell'accordo, strutturato per fasi, prevedono una cancellazione del 66 per cento del debito estero. Si tratta di un passo fondamentale verso il pieno reinserimento di Belgrado nella comunità finanziaria internazionale dopo il decennio d'isolamento subito in conseguenza dei conflitti esplosi nell'area balcanica nel corso del decennio scorso.

Il trattamento previsto dall'Intesa multilaterale può considerarsi generoso e rigoroso allo stesso tempo, perché prende in considerazione sia lo stato estremamente precario dell'economia jugoslava sia i grandi progressi in tema di riforme conseguiti dal nuovo governo, prevedendo un monitoraggio stringente per quanto riguarda gli obiettivi di politica economica prefissati.

La cancellazione per fasi di parte dello stock del debito così come disciplinata dall'Intesa potrà essere attuata dall'Italia proprio in conseguenza delle disposizioni della legge 209/2000. Il governo di Belgrado potrà, grazie alla riduzione dell'esposizione debitoria, procedere nel proprio slancio riformatore con più ampia disponibilità di risorse, consentendo di conseguenza una sostenibile stabilizzazione del quadro politico-sociale del paese così come fortemente auspicato dall'Italia.

Questo risultato è stato ottenuto anche per la determinata azione condotta dall'Italia durante il negoziato in seno al Club, come riconosciuto ufficialmente dal Governo di Belgrado, e rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'importanza di una piena ed attiva partecipazione in tale consesso. Sono evidenti i benefici geo-politici ed economico-finanziari di un accordo di tale portata: è infatti possibile contribuire in modo sensibile al consolidamento del processo di pacificazione e sviluppo in corso nella regione, con ricadute positive per l'intera area.

Per quanto riguarda la firma dell'accordo bilaterale applicativo dell'Intesa descritta, va segnalato che i negoziati sono in via di finalizzazione.

7. La verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2.

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione; l'art. 5 definisce "uso illecito" il

mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al nostro Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese all'accordo di *Cotonou* nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

In relazione agli accordi bilaterali già firmati ed entrati in vigore non si rilevano elementi da comunicare in relazione alle condizioni politiche previste dalla legge 209/2000 (rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie). Per quanto riguarda i progetti di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione sono finora pervenute al Ministero degli Affari Esteri le risposte dei seguenti paesi:

Guinea Conakry: la proposta, contenuta in una lettera del Ministro delle Finanze datata 11 luglio 2002, è pervenuta dopo vari solleciti e a distanza di circa 9 mesi dalla firma dell'accordo. Essa prevede l'utilizzo di 13.14 milioni di dollari per il finanziamento di azioni prioritarie per la ricostruzione di zone sinistrate, severamente colpite dagli attacchi dei ribelli, particolarmente nella Prefettura di Guéckedou (scuole primarie e secondarie, centri di salute, dispensari e maternità, adduzione di acqua potabile, costruzione di latrine, piste rurali). In aggiunta, 1.46 milioni di dollari costituiranno la contropartita del finanziamento, corrispondente a 6 milioni di euro, che sarà apportato dalla Fondazione Giustizia e Libertà (CEI) per progetti di lotta alla povertà nelle Prefetture di Kankan e Nzérékoré. Uno specifico accordo bilaterale, in via di definizione, regolerà le modalità di utilizzo di tali fondi.

Tanzania: la proposta, contenuta in una lettera del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale datata 10 luglio 2002, è pervenuta dopo sei mesi dalla firma. Essa prevede una lista di quattro progetti di riabilitazione stradale per un totale di 27.9 milioni di dollari, a fronte dei circa 43 cancellati. Tali progetti rientrano nel PRSP tanzano e sono in linea con il piano decennale di sviluppo delle infrastrutture stradali, elaborato sulla base del PRSP e avallato dai donatori.

Uganda: il Governo dell'Uganda ha ottemperato entro i tempi previsti dall'accordo bilaterale all'invio del progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. La nota verbale del Governo ugandese illustra i settori di intervento (istruzione primaria, salute di base, approvvigionamento idrico rurale, strade rurali, servizi di divulgazione agricola) e conferma che le iniziative previste sono incluse nel *Poverty Eradication Action Plan*.

Al riguardo, sono in corso le necessarie valutazioni del Ministero degli Affari Esteri ai fini dell'approvazione prevista, per via diplomatica, dagli accordi bilaterali.

8. Regole internazionali del debito estero

L'art. 7 della legge n. 209/2000 recita: "il Governo propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia (C.I.G.) sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei PVS e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli".

L'Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite prevede da parte sua che i pareri consultivi possono essere richiesti alla C.I.G. solo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, a seguito dell'approvazione di una specifica Risoluzione in materia. I pareri non possono essere richiesti direttamente dai singoli Stati membri.

Il Ministero degli Affari Esteri ha avviato le procedure per mettere a punto la richiesta di parere, sollecitando preliminarmente, come consuetudine, l'appoggio dei Paesi Comunitari e dei principali partners occidentali. L'esito dei passi svolti dalle Ambasciate nelle rispettive Capitali ha tuttavia dato esito negativo e praticamente tutti i Partners interpellati hanno manifestato serie perplessità, quando non aperta contrarietà, ad una eventuale iniziativa nella direzione indicata dalla legge 209/2000. In pratica, essi non sono interessati a sostenere in Assemblea Generale una Risoluzione - che dovrebbe essere presentata dall'Italia - per sottoporre il quesito alla C.I.G. La maggior parte di essi ritiene infatti che non sarebbe opportuno coinvolgere su tematiche economiche, già trattate nelle apposite istanze finanziarie, un organismo politico quale l'Assemblea Generale, né subordinare a valutazioni giuridiche decisioni e negoziati bilaterali e multilaterali di natura economica.

Questi stessi Paesi ritengono che le misure di ristrutturazione e di cancellazione del debito pubblico dei Paesi più poveri, già attivate nel quadro degli Accordi applicativi delle Intese del Club di Parigi ed iniziative come la "*Heavily Indebted Poor Countries*" (HIPC), creata dal G7 di Lione nel 1996 e fortemente appoggiata dall'Italia

costituiscono la strada più indicata per impostare la soluzione dei problemi posti dall'indebitamento estero.

Premesso quanto sopra, l'Italia si troverebbe praticamente del tutto isolata nel promuovere una iniziativa destinata a non conseguire il consenso generale di tutti i Membri delle NU, condizione indispensabile per ottenere risultati concreti dall'iniziativa stessa.

ALLEGATO 1

I paesi debitori interessati

Paesi HIPCAfrica (34 paesi)

Angola	Guinea Bissau	Ruanda
Benin	Kenya	Sierra Leone
Burkina Faso	Liberia	Sao Tome e Principe
Burundi	Madagascar	Senegal
Camerun	Malawi	Somalia
Ciad	Mali	Sudan
Comore	Mauritania	Tanzania
Costa d'Avorio	Mozambico	Togo
Etiopia	Niger	Uganda
Gambia	Repubblica Centrafricana	Zambia
Ghana	Repubblica del Congo	
Guinea Conakry	Repubblica Democratica del Congo	

America Latina (4 paesi)

Bolivia	Honduras
Guyana	Nicaragua

Asia (3 paesi)

Laos	Vietnam
Myanmar	

Medio Oriente (un paese)

Yemen

Paesi IDA-only

Africa (2 paesi)

Capo Verde

Leshoto

Asia (13 paesi)

Cambogia

Afghanistan

Kiribati

Bangladesh

Isole Salomone

Bhutan

Samoa

Maldive

Tonga

Nepal

Vanuatu

Sri Lanka

Mongolia

Europa e Asia Centrale (6 paesi)

Albania

Kyrgyzstan

Armenia

Moldova

Georgia

Tajikistan

Medio Oriente (un paese)

Gibuti

America Latina (un paese)

Haiti

Paesi IDA-blend

Africa (2 paesi)

Nigeria

Zimbabwe

Asia (4 paesi)

Indonesia

India

Papua Nuova Guinea

Pakistan

Europa e Asia Centrale (4 paesi)

Azerbaijan

Uzbekistan

Bosnia-Herzegovina

Repubblica Federale di Jugoslavia

America Latina (4 paesi)

Repubblica Dominicana

St Lucia

Grenada

St Vincent

ALLEGATO 2

Schema di accordo bilaterale di cancellazione

**PROGETTO DI ACCORDO BILATERALE DI CANCELLAZIONE DEBITORIA,
PARZIALE O TOTALE, AI SENSI DELLA LEGGE 209/00 E DEL SUO
REGOLAMENTO ATTUATIVO**

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF ... ON THE CANCELLATION OF THE DEBT
OF ...

The Government of the Italian Republic and the Government of ..., in the spirit of
friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis
of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of ..., signed in Paris on ... by the
countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I - III

[TESTO FINANZIARIO DELL'ACCORDO, A CURA DI SACE E/O
MEDIOCREDITO CENTRALE, PREVIA INTESA CON IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IN TALE TESTO VERRA' INCLUSA
L'EVENTUALE CLAUSOLA DI "DEBT SWAP"]

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation(s) the Government of
XXX continues to commit itself to:

- a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force
as a mean of settlement of international disputes;

- b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
- c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of XXX commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

- a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
- b) assessments of the congruity of military expenses;
- c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in **Article IV, paragraph 2**.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of XXX does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of XXX to start bilateral consultations.

Per gli Stati parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Per gli Stati non parte all'Accordo di Cotonou il testo proseguirà con questa frase: These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of XXX not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of XXX will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures **and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.**

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..... on..... in two originals in the English language.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

FOR THE GOVERNMENT OF XXX

ALLEGATO 3

Schede tecniche

A) GUINEA CONAKRY*(accordo firmato il 22/10/2001)*

Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 15 maggio 2001

Crediti italiani cancellati

a) Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. Polizza
Efibanca	69/3 - 69/10 - 72/4 - 72/10 - 73/2
ABB Sae Spa	73/416
Saicom	77/546

Importi oggetto di cancellazione

EUR 9.702.729,04

USD 2.808.319,09

Interessi di ritardo

EUR 162.801,82

USD 52.627,47

Importo totale di cancellazione

EUR 9.865.530,86

USD 2.860.946,56

Pari a **EUR 13.073.589,35** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.*b) Crediti di aiuto*

Operazione	Descrizione	Importo originario	Dettagli convenzione
88/022/00	Finanziamento per la fornitura di gruppi elettrogeni per la centrale di Tombo	DM 28.000.000,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 26/05/1989-22/10/1990 Esportatori: Aerimpianti Spa

Importi oggetto di cancellazione

EUR 4.792.276,32

Interessi di mora e di ritardo

EUR 3.314,04

Importo totale di cancellazione

EUR 4.795.590,36

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE

EUR 17.869.179,71

Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.

B) TANZANIA*(accordo firmato il 10/01/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 14 aprile 2000**

Crediti italiani cancellati

a) Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
Danieli & C. S.p.A.	79/88 - 79/108 - 77/28
Banco di Sicilia	75/229 - 77/1018 - 79/192 - 86/865
A. Gardella S.p.A.	70/323 - 80/843
Soc.It. Condotte d'Acqua	74/99
San Paolo IMI S.p.A.	83/1046
Iveco Fiat	79/876 - 80/708
American Express Bank	79/2047/0W
Ausimont S.p.A.	79/1303
MB Finstrutture - Intersomer	79/1679
Gandossi & Fossati S.p.A.	79/2629
Isveimer	82/1190/0W
G. Mazzoni S.p.A.	78/491
Mecmor S.p.A.	79/1910 - 80/2163
Mediobanca	83/587
Olivetti S.p.A.	79/2371/0W
Piacenza Rimorchi S.p.A.	80/171

Importi oggetto di cancellazione

EUR 11.309.619,87

USD 26.421.809,44

Interessi di ritardo

EUR 541.658,43

USD 1.288.848,31

Importo totale di cancellazione

EUR 11.851.278,30

USD 27.710.657,75

Pari a EUR 42.871.828,79 al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.

b) Crediti di aiuto

Operazione	Descrizione	Importo originario	Dettagli convenzione
83/013/00	Fornitura di beni e servizi italiani per la realizzazione del progetto idroelettrico di Mtera	USD 19.000.000,00	Tasso: 2,25 Periodo rimborso: 13 anni Periodo erogazione: 14/12/1984-24/06/1992 Esportatori: Vari
84/014/00	Opere civili principali per il completamento del progetto idroelettrico di Mtera	USD 10.500.000,00	Tasso: 2,25 Periodo rimborso: 13 anni Periodo erogazione: 15/04/1985-2/11/1995 Esportatori: Impresilo spa
85/033/02	Finanziamenti di beni e servizi destinati alla realizzazione di un impianto di pesticidi	ECU 14.511.448,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 27/07/1988-10/12/1997 Esportatori: Tecnimont spa
87/006/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani per la costruzione delle linee elettriche Shinyanga Tabora e Mwanza Musoma	DM 98.941.097,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 15/06/1987-27/04/1993 Esportatori: ABB Sae Sadelmi spa
88/004/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani per la realizzazione di una stazione terrena per comunicazioni via satellite	ITL 11.270.000.000	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 13/01/1989-8/07/1992 Esportatori: Alenia Spazio spa
88/005/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani per la realizzazione di un collegamento a microonde tra Mwanza e Musoma	ITL 4.749.530.000	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 27/12/1989-14/05/1993 Esportatori: Alcatel Italia spa
88/021/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani connesso alla realizzazione del progetto di riabilitazione della rete idrica di Dar Es Salaam	ECU 20.458.379,46	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 29/12/1988-16/02/1993 Esportatori: Lodigiani spa
88/038/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani per la realizzazione della prima fase del sistema viario di Dodoma	ECU 6.158.664,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 27/12/1989-7/09/1992 Esportatori: Impresitirling Imresit Federici spa
89/003/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani per l'ammodernamento del porto di Dar Es Salaam	ITL 10.254.000.000	Tasso: 1,75 Periodo rimborso: 15 anni Periodo erogazione: 7/12/1989-20/01/1993 Esportatori: Vari
90/034/00	Finanziamenti di beni e servizi italiani destinati alla realizzazione di un elettrodotto di interconnessione elettrica tra Tanzania ed Uganda	ECU 25.000.000,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 24/04/1991-29/12/1994 Esportatori: ABB Sae Sadelmi spa
97/902/01	Consolidamento	USD 466.223,74	Tasso: 1,50

97/902/02	Consolidamento	ECU 240.216,33	Tasso: 1,50
-----------	----------------	-------------------	-------------

Importi oggetto di cancellazione

EUR 6.447.241,68

USD 991.377,57

Interessi di mora e di ritardo

EUR 33.130,55

USD 21.877,01

Importo totale di cancellazione

EUR 6.480.372,23

USD 1.013.254,58

Pari a **EUR 7.614.654,75** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE**EUR 50.486.483,54***Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.*

C) SIERRA LEONE*(accordo firmato il 22/03/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 16 ottobre 2001**

Crediti italiani cancellati

Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
Compagnia It. Forniture	87/1749
Edilcasa	88/1254 - 88/1280
Efibanca	75/1
Massey Ferguson	73/847
Radionica	77/1239
Salini	72/1 - 75/814
Tradint	88/1521

Importi oggetto di cancellazione

EUR 2.547.016,01

USD 2.410.289,34

Interessi di ritardo

EUR 117.947,47

USD 108.700,30

Importo totale di cancellazione

EUR 2.664.963,48

USD 2.518.989,64

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE**EUR 5.530.056,34***Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.*

D) UGANDA*(accordo firmato il 17/04/2002)*

Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 12 settembre 2000

Crediti italiani cancellati

a) Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
Condotte d'Acqua	74/99/0b
Fiat Geva	74/446 - 76/501
Reggiane	76/627 - 79/2867/0w
Rizzani	69/9
Viberti	74/538 - 77/95

Importi oggetto di cancellazione

EUR 5.877.314,96

USD 95.627.190,47

Interessi di ritardo

EUR 623.882,07

USD 10.179.634,25

Importo totale di cancellazione

EUR 6.501.197,03

USD 105.806.824,72

Pari a **EUR 125.693.294,27** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.*b) Crediti di aiuto*

Operazione	Descrizione	Importo originario	Dettagli convenzione
84/002/00	Finanziamento di beni e servizi italiani destinati ad	USD 10.000.000,00	Tasso: 2,25 Periodo rimborso: 13 anni

	un progetto di sviluppo agricolo del paese		Periodo erogazione: 5/02/1988-7/05/1998 Esportatori: Vari
84/008/00	Finanziamento di beni e servizi italiani connessi alla ristrutturazione dell'impianto siderurgico di Jinja	USD 12.103.911,00	Tasso: 2,25 Periodo rimborso: 13 anni Periodo erogazione: 15/11/1984-17/08/1987 Esportatori: Danieli & C. spa
90/035/00	Realizzazione di un elettrdotto di interconnessione elettrica tra Uganda e Tanzania	ECU 8.028562,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 21/10/1991-7/07/1994 Esportatori: ABB Sae Sadelmi spa

Importi oggetto di cancellazione

EUR 8.729.587,57

USD 7.179.960,89

Interessi di mora e di ritardo

EUR 301,75

USD 245.583,57

Importo totale di cancellazione

EUR 8.729.889,32

USD 7.425.544,46

Pari a **EUR 17.094.814,92** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.**TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE****EUR 142.788.109,19***Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.*

E) BOLIVIA*(accordo firmato il 3/06/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 10 luglio 2001**

Crediti italiani cancellati

Crediti di aiuto

Operazione	Descrizione	Importo originario	Dettagli convenzione
87/003/00	Finanziamento di beni e servizi italiani per la costruzione di una pista nell'ambito del progetto di ampliamento del nuovo aeroporto di Cochabamba -	USD 19.000.000,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 12/02/1988-7/07/1993 Esportatori: Vari
89/033/00	Finanziamento beni e servizi italiani per la riabilitazione di sette centrali idroelettriche	ITL 2.166.232.120	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 27/01/1992-5/04/1993 Esportatori: Ansaldo
90/002/00	Finanziamento della fornitura di una turbina a gas nell'ambito del "Power rehabilitation project"	ITL 14.765.000.000	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 5/12/1990-23/03/1994 Esportatori: Turbo Tecnica spa
90/006/00	Finanziamento di beni e servizi italiani per la realizzazione di un progetto irriguo nella regione di San Jacinto	USD 22.807.541,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 5/20/1991-8/11/1994 Esportatori: Astaldi spa
90/009/00	Realizzazione di un sistema radar di controllo del traffico aereo	USD 8.245.000,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 22/07/1991-21/07/1994 Esportatori: Alenia spa
92/001/00	Finanziamento di beni e servizi italiani per la 2a fase del progetto aeroporto di Cochabamba	ITL 20.000.000.000	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 7/03/1995-7/07/1999 Esportatori: Impregilo spa
96/003/00	Realizzazione della deviazione dei fiumi Titiri e Serkheta (progetto Misicuni)	ITL 30.000.000.000	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 8/09/1999-31/07/2001 * Esportatori: Astaldi spa

**I dati comprendono le erogazioni effettuate fino al 31/07/2001*Importi oggetto di cancellazione

EUR 27.765.078,43

USD 43.694.231,23

Interessi di mora e di ritardo

EUR 9.029,83

USD 27.553,87

Importo totale di cancellazione

EUR 27.774.108,26

USD 43.721.785,10

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE

EUR 74.252.034,39

Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.

F) ETIOPIA*(accordo firmato il 5/06/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 5 aprile 2001**

Crediti italiani cancellati

Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
Ballarini Socama	85/53
Benati	85/1697-84/1253
Calabrese Engineering	86/996
Calabrese Veicoli Industriali	89/1177/0W-84/1609/0C-87/60/0W-88/672/0W
C.E.N.	88/1503
Credem Int. (Ex B.N.I.)	87/214-87/1741
Fata Group	85/1009
Fiat Geva	81/3576-81/3824-85/1528-86/733-86/1190- 88/1037 (Iveco Fiat) 86/43-87/255/0B (New Holland Italia) 87/371 (Fiatgeotech)
Fiori Betondumpers	87/1022
Ideco	89/1428
Iml Motori	88/1510
Italmacchine	87/978
Lanmar	86/394-86/1148
Mediocredito Roma (Cess. Cogeco)	75/125
Metalmeccanica Fracasso	87/1025
Nardi	85/1630
Officine Facco	87/1648
Officine Riunite Udine	87/1040
Perlini	87/1127
Pilosio	87/14/0W
San Paolo Imi	72/1
San Paolo Imi (Cess. Iveco Fiat)	90/430
Skandifinanz (Cess. Benfra)	87/984
Skandin. Enskilda Bank	87/10
Rolfo	84/1885/0W
Rosacometta	86/1295
UNISERV (Ex Druetta)	87/1025
Uniteco	89/312-86/1336
V.M. Motori S.P.A.	87/407/0W

Importi oggetto di cancellazione

EUR 1.869.828,74

USD 6.955.877,49

FSV 931.921,39

Interessi di ritardo

EUR 256.798,52

USD 765.659,99

FSV 9.023,11

Importo totale di cancellazione

EUR 2.126.627,26

USD 7.721.537,48

FSV 940.944,50

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE

EUR 10.999.538,46

Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.

G) MOZAMBICO*(accordo firmato l'11/06/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 17 novembre 2001**

Crediti italiani cancellati

a) Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
ABB SAE Spa	81/2726 -82/2536
ABB SAE Spa	81/2789/w
ABB T. & D. Div. SAE	80/542 - 81/3991
AQUATER	79/164/w - 80/245/w
BASTOGI Spa (ex Magrini Galileo)	81/4052
BNL	81/1010
CO.BO.CO. Corumana Consortium	80/2445/w
D.A.M. Spa	80/1169
ENIRISORSE	80/2329
FINCANTIERI	79/2693
INTERBANCA	79/273/b
ITALTEL	80/1788- 81/1515/w - 81/3424
MG. BRAIBANTI Spa	80/1754- 81/3- 81/584
OCRIM	80/3346
SNAM PROGETTI Spa	79/2413/w
SOMET Spa	81/388
TECHNOSYNESIS Spa	78/581/w
VOXSON RESEARCH	79/2236/d

Importi oggetto di cancellazione

EUR 172.433.587,01

USD 328.911.919,06

Interessi di ritardo

EUR 11.622.606,80

USD 22.125.100,75

Importo totale di cancellazione

EUR 184.056.193,81

USD 351.037.019,81

Pari a **EUR 556.469.751,85** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.

b) Crediti di aiuto

Operazione	Descrizione	Importo originario	Dettagli convenzione
85/030/00	Completamento del finanziamento del progetto di elettrificazione delle linee nord e centro nonché completamento del finanziamento relativo alla costruzione delle fabbriche di laterizi località Pemba, Beira e Quelimane	USD 8.318.653,51	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 15/12/1986 Esportatori: Vari
85/031/01	Finanziamento di beni e servizi italiani destinato alla realizzazione di un progetto di telecomunicazioni	EUR 35.479.556,00	Tasso: 1,50 Periodo rimborso: 10 anni Periodo erogazione: 29/08/1988-22/10/1993 Esportatori: Itacom spa
90/905/00	Consolidamento	USD 23.831.948,49	Consolidamento

Importi oggetto di cancellazione

EUR 798.867,45

USD 15.220,86

Interessi di mora e di ritardo

EUR 1.900,65

USD 10.032,51

Importo totale di cancellazione

EUR 800.768,10

USD 25.253,37

Pari a **EUR 827.559,28** al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo bilaterale.**TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE****EUR 557.297.311,14***Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.*

H) MALAWI*(accordo firmato il 17/06/2002)***Accordo di cancellazione del debito stipulato in applicazione dell'Intesa Multilaterale intervenuta presso il Club di Parigi il 25 gennaio 2001**

Crediti italiani cancellati

Crediti SACE

Nominativo assicurato	N. polizza
Chase Manhattan Bank	88/943-88944

Importi oggetto di cancellazione

USD 227.953,84

Interessi di ritardo

USD 13.738,02

Importo totale di cancellazione

USD 241.691,86

TOTALE IMPORTO DI CANCELLAZIONE**EUR 256.165,19***Al tasso di cambio alla data di firma dell'accordo.*

